

Regolamento dei costi

Febbraio 2010

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano è determinante quello in lingua tedesca.

Indice

Contenuto	Pagina	
Art. 1	Basi	3
Art. 2	Costi amministrativi	
Art. 3	Costi per la gestione del portafoglio	
Art. 4	Spese straordinarie	
Art. 5	Scioglimento del contratto	
Art. 6	Modifiche del regolamento dei costi	
Art. 7	Lacune nel regolamento dei costi	
Art. 8	Entrata in vigore	

Art. 1 Basi

Secondo il presente regolamento, il datore di lavoro versa ad Allvor Fondazione collettiva contributi per i per costi amministrativi concernenti prestazioni e spese ed è parte integrante della convenzione di affiliazione.

Art. 2 Costi amministrativi

Il contributo annuo dei costi amministrativi è definito nel piano previdenziale.

In caso di entrate o uscite durante il corso dell'anno i costi sono calcolati pro rata. Essi sono messi in conto al datore di lavoro con i premi di rischio.

Art. 3 Costi per la gestione del portafoglio

I costi si orientano secondo i parametri del conto rispettivamente del deposito della banca di gestione e/o del gestore patrimoniale.

Art. 4 Spese straordinarie

I costi per il coinvolgimento di enti esterni, trattative con le autorità, prestazioni di servizio straordinarie, informazioni legali, ecc. sono conteggiati in base al mandato e fatturate secondo il costo effettivo.

I costi sono addebitati a carico dei fondi liberi dell'ente di previdenza rispettivamente al datore di lavoro qualora i fondi liberi non fossero sufficienti.

Art. 5 Scioglimento del contratto

A compensazione delle spese amministrative in caso di scioglimento del contratto sono fatturati CHF 100 per persona assicurata, tuttavia almeno CHF 500 per Allvor Standard, rispettivamente CHF 3000 per Allvor Comfort e Invest. I costi sono addebitati a carico dei fondi liberi dell'ente di previdenza rispettivamente al datore di lavoro qualora i fondi liberi non fossero sufficienti.

Art. 6 Modifiche del regolamento dei costi

Il Consiglio di fondazione di Allvor Fondazione collettiva può apportare unilateralmente delle modifiche al regolamento dei costi, rispettando un termine di tre mesi.

Art. 7 Lacune nel regolamento dei costi

Gli aspetti non definiti dal presente regolamento sono decisi dagli Organi della Fondazione nel rispetto delle disposizioni di legge. In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione, fa stato il testo in lingua tedesca.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento dei costi sostituisce il regolamento dei costi del 1° gennaio 2010. Esso è stato approvato dal Consiglio di fondazione in data 2 febbraio 2010. Il presente regolamento entra in vigore per il 1 febbraio 2010.

www.allvor.ch

info@allvor.ch

Allvor Sammelstiftung
Zürcherstrasse 66, Postfach
8800 Thalwil
T 058 589 88 81
F 058 589 89 01

Allvor Sammelstiftung
Hintere Bahnhofstrasse 6, Postfach
5001 Aarau
T 058 589 88 82
F 058 589 89 02

Allvor Fondation collective
Rue de Morges 24
1023 Crissier
T 058 589 88 83
F 058 589 89 03

Allvor Fondazione collettiva
Viale Stefano Franscini 16
6900 Lugano
T 058 589 88 84
F 058 589 89 04